



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 21 novembre 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Bergamo**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 109-2022. Codice Ateco studio associato composto da dottore commercialista e esperto contabile.

Con il quesito formulato, a mezzo posta elettronica, il 5 maggio 2022, l'Ordine chiede se nel caso di Studio Associato composto da un dottore commercialista e un esperto contabile sia corretto indicare entrambi i codici Ateco, come di seguito evidenziato:

Attività primaria: codice 69.20.11 servizi forniti da commercialisti;

Attività secondaria: codice 69.20.12 servizi forniti da esperti contabili.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 20/E del 4 maggio 2022, ha chiarito che "I contribuenti sono tenuti a valutare, in base alla nuova Classificazione Ateco 2007 pubblicata dall'ISTAT, se il codice comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione.

Tutti gli operatori interessati dall'aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate.

Al contrario, come previsto con la risoluzione n. 262/E del 24 giugno 2008, l'adozione della nuova Classificazione Ateco 2007 non comporta l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633'.

Tanto premesso, deve ritenersi che, qualora non si intenda tenere separate le attività svolte dai due associati, sia sufficiente utilizzare negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate il codice Ateco 69.20.11 – servizi forniti da commercialisti, potendo i commercialisti comunque prestare tutti i servizi forniti dagli esperti contabili.

Con i migliori saluti.

Elbano de Nuccio